

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5075 del 12/10/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SERIOPLAST ITALY SPA CON SEDE LEGALE A BERGAMO E ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.3. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5245 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SERIOPLAST ITALY SPA** CON SEDE LEGALE A BERGAMO E ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.3. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/07/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/115469 - pratica SinaDoc n. 20997/2021 dalla **Serioplast Italy SPA** (C.F./P.IVA 00429040165), avente sede legale a Bergamo, Via Lodi, n.8 e attività di produzione contenitori in plastica rigida sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi delle Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO inoltre l'art. 271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **20997/2021**, emerge che:

- La Ditta Serioplast Italy SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/07/2021 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per l'attività di produzione contenitori in plastica rigida (HDPE e PET) nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere l'autorizzazione n. 476/2007 del 30/07/2007 rilasciata dalla Provincia di Ravenna, rispetto alla quale si richiede il rinnovo con modifica sostanziale;
  - Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/07/2021 (PG 2021/115469) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2021/119309);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale (PG 2021/117879);

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA :

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2021/121154 del 03/08/2021) per le emissioni in atmosfera.
- Parere per l'impatto acustico del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG. 2021/156259 del 11/10/2021);
- Parere del Servizio Programmazione Ambientale ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG. 2021/157131 del 12/10/2021) per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Ditta Serioplast Italy SPA, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione contenitori in

materiale plastico (HDPE e PET) nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **L'ADOZIONE**, ai sensi del DPR n.59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Serioplast Italy SPA (C.F./P.IVA 00429040165)**, avente sede legale a Bergamo, Via Lodi, n.8 e attività di produzione contenitori in plastica rigida in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera ;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Fabrizio Magnarello

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- La Società Serioplast Italy SPA produce, nello stabilimento di Cotignola, contenitori in materiali plastici, in particolare HDPE e PET; la materia prima principale "granulo" è approvvigionata mediante camion cisterna. Da essi viene trasferita nei silos di stoccaggio. Un'altra materia prima è il colorante (Masterbatch), consegnato in sacchi da 25 kg posti su pallet e poi immagazzinato all'interno dei reparti di produzione e rovesciato manualmente in contenitori. Attualmente l'utilizzo annuale è di circa 1300 t di granuli in HDPE e 30 t di Masterbatch. Il trasporto interno del granulo dai silos esterni alle macchine di soffiaggio è di tipo pneumatico, mediante tubazioni pressurizzate che consentono il trasferimento ai sistemi di miscelazione della materia prima.
- **Le miscelatrici sono alimentate da:**
  - Polimero vergine;
  - Macinato (derivante dagli scarti di lavorazione)
  - Colorante (Masterbatch)
- I vari componenti sono mescolati tramite mixer gravimetrici, secondo una "ricetta" ben definita.

**PRODUZIONE FLACONI IN HDPE**

- Nella linea "HDPE" il processo di produzione si articola in tre fasi principali: plastificazione ed estrusione, soffiaggio, rifinitura ed estrazione del prodotto. Le macchine utilizzate in questa fase sono pertanto un estrusore a vite elicoidale e riscaldatori a fasce circolari (resistenze) che avvolgono il cilindro dell'estrusore. Sono presenti anche dei ventilatori per la regolazione della temperatura di processo. Il polimero fuoriesce dalla testa di estrusione che divide il flusso continuo in un numero di sotto-flussi pari alle cavità dello stampo. Al termine della fase di estrusione inizia il processo di soffiaggio e infine la fase di rifinitura; La plastica in eccesso viene rimossa per interferenza meccanica tramite lo smaterozzatore. Le macchine di produzione sono collettate al camino E1 mediante cappe aspiratrici. Il volume tra le macchine e le cappe è confinato mediante bandelle plastiche flessibili. I flaconi stampati vengono successivamente posizionati da prelevatori che li depongono su appositi nastri trasportatori per essere trasferiti al confezionamento.
- **Nella linea "PET"** il processo produttivo avviene mediante impianti che utilizzano le "preforme" in PET per produrre bottiglie. Le preforme in PET sono prodotte in altra sede e sono stoccate presso il magazzino dello stabilimento in appositi contenitori (Octabin); all'anno è stimato un utilizzo di circa 21 milioni di pezzi (650 t).

Di seguito uno schema della produzione delle bottiglie in PET:

- carico delle preforme;
- riscaldamento della preforma;
- stiro e soffiaggio;
- scarico prodotto finito.
- La fase di carico consiste nello svuotamento automatico del contenitore (octabin) delle preforme in un'apposita tramoggia; da essa le preforme sono prelevate e, sempre in automatico, avviate al forno di riscaldamento (elettrico a raggi infrarossi). All'interno del forno ad infrarossi la preforma raggiungerà una temperatura sufficiente ad essere lavorata con azione meccanica (max. 125 °C). Dopo il riscaldamento le preforme raggiungeranno la stazione di stiro e soffiaggio dove, dopo essere state chiuse nello stampo di soffiaggio, saranno sottoposte all'azione meccanica di un'asta di stiro e, contemporaneamente, fatte aderire alle pareti dello stampo da un getto di aria compressa ad alta pressione (circa 40 bar). Le emissioni in atmosfera derivano principalmente dal processo produttivo 1. La principale è la E1, costituita dall'aria esausta derivante dalle 9 macchine di produzione (aspirazione e soffiaggio). Lo stesso processo comprende anche n. 2 sfiati derivanti dai due silos di stoccaggio del granulo HDPE (sfiati Sf1 e Sf2);
- Con l'istanza di AUA presentata per il rinnovo della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta chiede, a seguito del riassetto produttivo, l'incremento della portata del punto di emissione E1 (da 3700 Nmc/h a 47300 Nmc/h).

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SULLE SOFFIATRICI -**

Portata massima	47300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	33	°C
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Sostanze Organiche Volatili – espresse come COT	20	mg/Nmc
---	----	--------

**Prescrizioni:**

1. Per il punto di emissione sopra indicato, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). I dati degli autocontrolli analitici dovranno essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di

prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. **Rispetto alle emissioni potenzialmente odorogene** che potrebbero determinarsi dall'attività della Ditta, in caso di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorogene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
6. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **E1, il 31/12/2021**. Entro tale data la Società è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. DI indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**